

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 1, comma 6)

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Articolo 1

Zonizzazione interna

1. L'area del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

zona 2, - di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione;

zona 3, - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione;

Articolo 2

Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché, di attività ricreative compatibili;

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

f) la conservazione, restauro e valorizzazione del "paesaggio storico agrario delle Cinque Terre" e dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno dell'ambito di cui all'articolo 1 comma 6 del presente decreto.

g) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili

Articolo 3 Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, fuori dai centri edificati così come individuati nella cartografia allegata, le seguenti attività:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco ai sensi dell'articolo 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, del bosco e della macchia mediterranea fatte salve le esigenze connesse con il mantenimento delle attività agricole tradizionali e, previa autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino delle suddette formazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità, gli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio archeologico, storico ed architettonico e di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio. Sono consentiti il pascolo e la raccolta dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;
- c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
- d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché, l'asportazione di minerali;
- f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge n. 157/92;
- g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
- h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'articolo 1;
- i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

- l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agrosilvo-pastorali, purché, realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
- m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco.

2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti e vincoli risultanti dalla disciplina dell'area naturale marina protetta omonima di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 dicembre 1997, non incompatibili con le previsioni del presente decreto.

Articolo 4 Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:

- a) l'accesso con veicoli a motore fatti salvi il transito per l'eventuale attività di sorveglianza e di soccorso nonché, il transito sulla strada carrabile nel territorio del Comune di La Spezia, che attraversa la zona 1 sovrastante le frazioni di Schiara e Tramonti ed è l'unico accesso alle suddette frazioni;
- b) l'accesso a piedi al di fuori dei percorsi segnalati;
- c) l'attracco dei natanti fatta eccezione per la eventuale attività di sorveglianza e di soccorso;
- d) l'uso dei fitofarmaci;
- e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità;
- f) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli esistenti;
- g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco;
- h) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- i) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi;
- l) la modifica del regime delle acque salvo gli interventi che l'Ente Parco riterrà necessari per il contenimento dei fenomeni erosivi.

Articolo 5
Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'articolo 3 i seguenti divieti:

- a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e la realizzazione di nuove opere di mobilità ad eccezione degli impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- b) la realizzazione di nuovi edifici.

Articolo 6
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitato nel presente decreto, ad eccezione di quanto esposto nei precedenti articoli 3 e 4, nonché, dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con il soggetto gestore.

Articolo 7
Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- a) impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole e tracciati stradali di carattere interpoderale e di servizio;
- b) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;
- c) opere tecnologiche, elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
- d) piani forestali, nonché, l'apertura di nuove piste forestali;
- e) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;
- f) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2 Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dalle lettere a) e

b) del primo comma dell'articolo 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Articolo 8

Regime autorizzativo in zona 3

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) le opere di mobilità, ed in particolare i tracciati stradali o modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune, monorotaie ed altro;

b) le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e di bonifica agraria;

e) gli impianti per allevamenti ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

f) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, salvi gli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una

relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Articolo 9

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 è rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Articolo 10

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale delle Cinque Terre è esercitata dal Ministero dell'ambiente.

2. La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La sorveglianza dell'area protetta marina denominata delle "Cinque Terre" è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di Porto di La Spezia, nonché dalle polizie degli Enti locali delegati nella gestione della medesima area protetta.